



**Francisci Monacelli Eugubini J. U. D. Protonotarii
Apostolici, olim Ecclesiae Venusinae, ac deinde Aesinatis
Vicarii Generalis, &c. Formularium Legale Practicum Fori
Ecclesiastici**

In Quo Formulæ Expeditionum usufrequentium de his, quæ pertinent ad
Officium Judicis nobile, continentur ; Opus Episcopis, Vicariis Generalibus,
Aliisque Iurisdictionem quasi Episcopalem exercentibus: necnon
Confessariis, Parochis, Cancellariis, cæterisque in dicto Foro versantibus,
apprimè utile ...

In qua præter formulas Declaratoriarum Censurarum, ponuntur aliæ
formulæ, tum Citationum, ac Monitionum pro validitate processuum
requisitarum, tum Decretorum, aliorumve actuum ad opportunitatem, &
ornatum materiæ incidentium; acceditque in calce Appendix miscellanea,
plura, ad Gubernium ...

Monacellus, Franciscus

Venetiis, 1709

Instruzione VII. Avvertimenti, & Ordini della Sacre Congregatione degl'
Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali deputati dalla Santità de
Nostro Signore Papa Innocenzo XII. che si ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-62433](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-62433)

nes ii, qui antè ætatem nubilem à propria Dicecesi discedentes, ad aliam se contulerunt, & in ea postmodum habitaverunt?

R. Non tenentur, quia non fuerunt extrà Dicecesim tempore habili ad contrahendum.

1 An, in Civitate, in qua milites Hispani, Teutonici, Alemanni, & aliarum longin quarum regionum residere solent idem cum ipsis sit servandum, vel sufficiat probationes in ipsa Civitate recipere de eorum statu à testibus ipsarum regionum de negotio edoctis?

R. Tenentur facere probationes, juxtà formam instructionis, quia isti faciliùs committunt Polygamiam.

2 An facta per Parochum monitione Ordinario contrahere volentis, fides status ejus sit ab eodem Parocho, vel à contrahere volente reportanda?

R. Tenetur fidem reportare, & Parocho consignare, is, qui vult matrimonium contrahere, sed est in libertate Parochi hujusmodi onus in se assumere.

6 An eadem probationes sint servandæ in casu necessitatis, & ab existentibus in articulo mortis, sic contrahere volentis, intrà quem scilicet probabiliter non adsit tempus sufficiens faciendi diligentias: cum hoc etiam, quod si infirmus fortè convalescerit, debeant fieri diligentias, juxtà instructionem, antequam simul conveniant?

R. Non sunt servandæ in articulo mortis.

7 An requiratur attestatio proprii Ordinaris pro exoteris, qui per decem annos, & ultrà domicilium acquisierunt in loco, ubi sunt Matrimonium contracturi, si eorum status liber probetur per testes fide dignos, tam originis, quàm domicilii?

R. Requiritur.

8 An requiratur dicta attestatio pro illis exoteris, qui unicam, vel plures duxerunt, & è contrà, si mortuæ fuerint in loco, ubi iterum, matrimonium contrahere desiderant, ac amplius post mortem à dicto loco non discesserunt?

R. Requiritur pariter.

Has easdem responsiones habet Syno-

odus Bononien. 1699. Typis edita, in Appendice p. 203.

Et cum dubio, ac responso quarto, consonant responsiones Sac. Congreg. Concilii data dubiis propositis, & ab eadem Sac. Congreg. Inquisitionis remissis, 6. Martii 1694. Quia Cappellani exercitus sine indulto Apostolico, hujusmodi matrimoniis assistere non possunt: & quamquam hoc indultum, aliquandò Principibus, & Regibus Catholicis concedatur, illud tamen expediri solet cum clausula, quod Cappellani exercitus matrimonia faciant, & Sacramenta ministrent, & conferant tempore dumtaxat, quo exercitus in actuali expeditione reperitur; secus verò quandò milites in stationibus, & præsiidiis degunt, & ita expediri debere, resolutum fuit à Congregatione deputata Concilii 29. Septembris 1690.

ISTUZIONE VII.

Avvertimenti, & Ordini della Sacra Congregazione degl' Eminentissimi, & Reverendissimi Signori Cardinali deputati dalla Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XII. che si doveranno notificare da Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, & altri Ordinari nelle Città, e luoghi delle loro Diocesi à Fedeli, che si dispongono al viaggio per Roma nell'immixente Anno Santo.

A Prossimandosi l'anno dell'humana Redenzione 1700. in cui il Santissimo Pastore della Chiesa universale Papa INNOCENZO XII. apre le porte della Divina Misericordia, e con larga mano dispensa à Fedeli i Celesti Tesori delle Benedizioni Apostoliche, e desiderando la Santità sua, che il prossimo anno Santo sia veramente tale, cioè che venga da tutti santificato con pensieri, parole, & opere sante, hà con Paterna provvidenza deputato una Congregazione particolare di Eminentissimi Signori Cardinali per ridurre con mezzi opportuni al desiderato fine la sua Santissima intenzione, di cui è unico oggetto la maggior gloria di Dio, e la salute dell'anime. Onde questi Eminentissimi Signori per eseguire la pia mente della

della Santità Sua hanno stabilite diverse ordinazioni, per le quali si renda à Fedeli più sicuro l'acquisto dell'Indulgenza dell'anno Santo.

E perchè contribuisce molto al profitto spirituale dell'universal concorso il buon esempio, e l'edificazione, che possono recare le compagnie forestiere de Secolari, e principalmente le aggregate alle Archi confraternità di Roma nell'ingresso solenne, e nell'altre Processioni, che le medeme fanno in questa Città, e tutti gl'altri Pellegrini, e forestieri, che con modestia, e divozione vi concorrono, è stato dall'Eminenze loro giudicato necessario insinuare agl'Ordinari di luoghi i seguenti avvertimenti salutari, accioche servano loro per istruzione, e siano suggeriti alle confraternite, & a gl'altri loro Diocefani, che si dispongono al Santo viaggio per acquistare la preziosa margherita dell'indulgenza del Santissimo Giubileo.

Essendosi primieramente considerato che una delle principali opere di pietà, che secondo il precetto dell'Apostolo devono esercitare i Vescovi, sia quella dell'Ospitalità, la Sacra Congregazione raccomanda alia loro carità il praticarla con particolar sollecitudine, e fervore nel tempo dell'anno Santo, accioche i Popoli mossi dall'esempio de loro Pastori concorrano ancor essi, altri con limosine, altri con l'assistenza à così pio esercizio.

Ed à fine che à Poveri Pellegrini sia opportunamente somministrata la comodità dell'alloggio si doveranno preventivamente da gl'Ordinari visitare gli Spedali, e gli Ospizii delle loro Diocesi, & avvertire, che questi si amministrino da persone sufficienti, e caritative, e che restino provveduti di tutti i comodi e suppellettili necessarie. Ne luoghi ove non sono nè Spedali, nè Ospizii, procurare, che dalla pietà de Fedeli si stabilisca qualche casa per alloggio de Pellegrini in tempo almeno dell'Anno Santo, ordinando però, che le donne siano sempre alloggiate in stanze separate, e remore dagl'uomini, e deputare un Sacerdote, che celebri la mattina di buona hora la Santa Messa, e dopo con qualche

divota esortazione confermi i viandanti nella perseveranza del servizio di Dio, e finalmente ordinare, e stabilire tutto ciò, che alla loro prudenza parerà conveniente secondo la qualità de Paesi, e la possibilità degli abitanti, e di quanto haveranno operato desidera la Sacra Congregazione esserne distintamente ragguagliata per poter rappresentare alla Santità di Nostro Signore il premuroso zelo, che ciascuno haverà dimostrato nell'adempimento d'opera così Santa.

Doveranno parimente gl'Ordinari con Ecclesiastica carità per se stessi, o per mezzo di Curati, di Predicatori, o di altre persone religiose di approvata dottrina, & sperimentata pietà invigilare, che con ogni maggior facilità, e chiarezza à chiunque si prepara per la Santa pellegrinazione si faccia intendere, che cosa sia Anno Santo, con dichiarargli come il Giubileo dell'Anno Santo sia il tempo più accettabile di remissione, e di perdono universale, e quali siano le facultà, e privilegi, che in esso dal Sommo Pontefice si concedono.

Poſcia per accendere ne' cuori il pio desiderio di conseguire il Santo Giubileo, spiegheranno di quanta utilità egli sia all'anime de Fedeli, come in sua virtù si ottenga la remissione delle pene da noi dovute alla Divina giustizia, cooperandosi alla grazia, con le debite soddisfazioni, e premeranno, che con somma carità, e pazienza restino i Popoli istruiti, che quantunque nel Sacramento della penitenza ci sia concessa la remissione delle colpe, e delle pene eterne, nulladimeno dopo il perdono de falli, restando ordinariamente per mancanza del perfetto dolore delle colpe, il debito della pena temporale, rimane in noi il gravissimo peso della soddisfazione, che pagar si dovrebbe con abbondanti limosine, con digiuni, con altre lunghe, e severe penitenze, quali costumavansi ne fervorosi tempi dell'antica Chiesa severissime, secondo il prescritto de Sacri Canoni Penitentiali, e con atrocissime pene da sofferirsi nel Purgatorio; ma riuscendo quelle per la fiacchezza humana difficili à praticarsi: queste aspris-

alprissime à sopportarsi: il Supremo Vicario del nostro pietosissimo Redentore, come universal Dispensatore delle ricchezze spirituali ne hà facilitato il modo di soddisfare col mezzo dell' Indulgenza dell' Anno Santo, aprendo in questo tempo con le chiavi della Divina Potestà consegnate dall' istesse onnipotenti mani del Salvatore al Principe degli Apostoli San Pietro, & à suoi successori Pontefici Romani i Tesori della Chiesa, ove si conservano gl' infiniti meriti della passione, e morte di Gesù, e quelli della sua Santissima Madre sempre Vergine Maria, e di tutti gli Apostoli, Martiri, e Santi del Paradiso per offerirli all' Eterno Padre in soddisfazione delle colpe da noi commesse.

Insinuata, che sia l' importanza, & il beneficio incomparabile, che ridonda dal conseguimento del Santo Giubileo, si doveranno suggerire i mezzi efficaci per ottenerlo, proponendosi due principii fondamentali, che saranno: la Gloria di sua Divina Maestà, e la salute eterna dell' Anima, poiche stabilite queste massime, farà agevole il persuadere à chiunque intraprende il Santo camino far prima della partenza una valida confessione delle proprie colpe, e se da tal' uno mai non fosse stata fatta la confessione generale, esortarlo à praticarla in questa Santa occasione per supplire à difetti, che haverà forse commessi nelle confessioni passate, & à ricevere con particolar compunzione, e riverenza il Santissimo Sacramento dell' Eucharistia per premunire lo spirito contro l' insidie, che dal commun tentatore tramar si potessero nel tempo del viaggio, e della dimora in questa Città.

Et affine, che per la via non vengano da suggestioni infernali divertiti da buoni proponimenti, che haveranno stabiliti, raccomandino loro il tenere la mente occupata in Sante meditazioni, o recitar Salmi, Rosarii, & altre Orazioni vocali, e sopra tutto fuggire le male conversazioni, le crapule, le mormorazioni, e di esattamente osservare la modestia nel portamento, l' honestà ne costumi, e specialmente refecare ogni vanità, ogni fasto

nell' accompagnamento, non convenendo à chi in habito di penitente deve implorare le misericordie del Cielo, lo spendere in pompe, & ornamenti inutili, e vani, suggeriti dal nemico dell' Humiltà, o col pretesto del decoro della Patria, o per emulazione de' Paesi vicini, o finalmente per rendersi più speciosi à gl' occhi de riguardanti, dovendosi ogni splendore, & ogni magnificenza usare in ciò, che riguarda l' importanza del servizio, e della gloria di Dio.

Quindi consigliar doveranno coteste Pie Adunanze à non mostrar nel loro arrivo desiderio di entrare per le Porte più frequentate, e più cospicue della Città di Roma, à fine d' essere incontrate da maggior copia di spettatori, ma restar ciascuna contenta d' introdursi per la Porta più vicina propria, e corrispondente al Paese, che lasciano.

Nè trascurino di rammentar loro, che farebbono notate di vanità reprehensibile, se per rendersi più segnalate nel numero, accumulassero alla loro comitiva persone, che non fossero ascritte alla Compagnia, dovendo sopra di ciò esser particolarmente avvertite, che solamente i Fratelli, e le Sorelle ammessi, e descritti nelle Compagnie aggregate godono il privilegio di conseguire il santissimo Giubileo, con l' abbreviamento delle visite delle quattro Basiliche da Sua Santità destinate.

E perche queste si sogliono visitare Processionalmente sarà profitevole esortar ciascuno a fuggire le contese, e le risse, che sovente accadono nell' incontro di una con l' altra Confraternità per cagione di precedenza, poiche sicome in loro è uniforme l' intenzione, & il fine, così ragion vole, che in esse si uniformino ancora la divozione, e la pietà in cedere con santa gara di Christiana humiltà l' una il luogo, e la precedenza all' altra, tanto più che è mente della Sacra Congregazione, che quanto succede in occasione delle Processioni, o altre funzioni dell' Anno Santo trà le Archiconfraternite di Roma, e l' altre Compagnie Forastiere non faccia stato, nè induca alcuna consuetudine

ne in pregiudizio delle prerogative, e preeminenze, che per qualunque titolo si potessero dall'una, e dall'altra parte pretendere.

E benché quanto di sopra si è insinuato dovrebbe essere bastevole ad impedire ogni disturbo, & inconveniente, che potesse accadere, nulladimeno la Sacra Congregazione, perche onninamente non succedano i disordini, e gli scandali, che per motivi di precedenza sono in altri tempi occorsi, vuole che si notificchi a tutte le Confraternite, che contro gli Autori, consiglieri, e fomentatori di riufe, e questioni per cagioni di precedenza si procederà a pene rigorosissime, anco Corporali, che secondo la qualità, e le circostanze de casi si verrà alle difgregazioni & alle suprefioni perpetue delle Compagnie.

In oltre essendosi osservato, che da molte Confraternite si conduca in lor comitiva buon numero di donne ascritte per Sorelle alle medesime Compagnie; La Sacra Congregazione ordina precisamente, che questa prima di partire siano efficacemente ammonite ad astenersi per la via quanto più potranno dalla conversazione degl'uomini, & a non porre il loro studio in far apparire la bellezza del corpo à gli sguardi humani, ma bensì la purità del cuore, e l'innocenza dell'Anima à gli occhi di Dio. Onde nelle Processioni non doveranno comparire acconcie, e variamente adorne con vesti, & abbigliamenti fastosi, mà coperte modestamente con veli, e pani lini, ò con altre divise di pentimento confacevoli à devote Pellegrine, che s'inviano in tempo di penitenza a venerare ne Santuarii le sacre Reliquie de Martiri, & a cercare il perdono de loro peccati.

Per maggiormente infiammarle alla divozione, & alla modestia potrebbe loro proporsi per degno esemplare da imitarsi Santa Brigida nobilissima Principessa, che in habito di semplice Pellegrina dopo lungo, e faticoso viaggio giunse à visitare i sacri Tempii di Roma ove in premio della sua humiltà fu resa degna di udire dall'istessa bocca del Crocefisso l'istoria della sua tormentosa Passione, ò altri si-

mili esempi tratti da sacri Annali, e dalle vite de Santi.

Et ad effetto, che in questo la mente della Sacra Congregazione resti inviolabilmente adempita, comandano l'Eminenze loro, che con pubbliche, e private esortazioni, si faccia da Parochi intendere alle Donne, che quelle, che ardiranno di comparire con acconci, foggie, e vesti disconvenevoli alla Cristiana modestia, faranno in pena della loro vanità escluse, e dalle Processioni, & dagl'Ospitii.

Parimente per evitare ogni scandalo si doveranno avvertire i Guardiani, Custodi, & altri Superiori delle Confraternite ad eleggere per Direttori, e Mazzieri delle processioni delle Donne, Fratelli di nota probità, e prudenza di anni 50. almeno di età, a quali privatamente appartenga la cura di far camminare con modestia, & ordine le coppie.

Finalmente siano le Confraternite, e tutti gli altri, che si accingono al Santo Pellegrinaggio avvertiti, che giunti in Roma, posposto ogni divertimento, & ogni curiosità, applichino unicamente lo spirito all'importante acquisto della santa indulgenza, e che reiterando con maggior divozione, e fervore i Sacramenti della Confessione, e della santa Communione visitino riverentemente le quattro principali Basiliche, con implorare in esse l'Intercessione della Beatissima Vergine, e de gloriosi Apostoli, a cui sono dedicate, e degli altri innumerevoli Santi, le sacre Reliquie, de quali si venerano nelle medesime, per esser fatte degne d'ottenere dal misericordiosissimo Dio la remissione de loro peccati, & il dono nell'ineestimabil Tesoro del Santo Giubileo, per poscia ritornare alle proprie Patrie libere da ogni colpa, e pena fantificate, e benedette à punto come fossero di nuovo rigenerate nell'acqua del Sacro Battesimo.

Essendo state per tanto queste determinazioni della Santa Congregazione riferite alla Santità di Nostro Signore, & havendole Sua Beatitudine pienamente approvate, ha comandato che si traf-

trasmettono à tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, & altri Pastori d'Anime, accioche si publichino à i Popoli delle loro Diocesi, per esser onninamente eseguite. Il primo Dicembre 1698.

Girolamo Card. Cassanate.

Loco ✠ del Sigillo.

Giuseppe Domenico de Totis Seg.

INSTRUCTIO VIII.

Sivè monita ad Episcopos Collatores Ordinum.

Quamquam monita ad Episcopos in conferendis ordinibus, in prima, & secunda hujus Operis parte data fuerint: nihilominus hic in Epilogo illa repetere, & sub eorundem oculis iterum subjicere neque injucundum, neque inutile erit. Sequentia igitur hac in re advertenda, & observanda sunt.

Examen ordinandorum, non committatur, sed fiat semper coram, & præsente Episcopo.

Antè ordinationem promulgetur Editum immediatè, juxtà formam à me traditam par. 2. pag. 70.

Excludantur à Clericatu hi, quorum spes non effulget, posse, aut debere ascendere ad Superiores ordines.

Non admittantur ad Exorcistatus, & Acolytatus minores ordines, qui in ostiariatu, & Lectoratu, Ecclesiæ, saltem diebus festis non inservierunt, nisi fuerint absentes studii, vel alia legitima causa.

Qui Scholam, Doctrinam Christianam, & Sacramenta non frequentant.

Qui non incesserunt assiduè in habitu, & tonsura Clericali.

Omnes minores ordines, uni una die non conferantur, sed per temporum interstitia, nisi aliqua rationabilis, & justa causa intercedat.

In collatione minorum Ordinum, non exigantur, neque recipiantur promissiones ordinandorum ascendendi ad ordines Sacros.

Excludantur à Sacris Ordinibus hi Clerici.

Qui munia Clericorum minorum Ordinum, vel nunquam, vel rarò exercuerunt, & Ecclesiæ non inservierunt, dummodò, ut supra, absentes non fuerint.

Qui non fuerunt soliti habitum Clericalem, & decentem tonsuram, & coronam deferre assiduè. Vult enim D. Gregor. in Synodo relata post lib. 12. Epistol. indict. 7. can. 16. quod si quis ex Clericis laxaverint Coronam anathema sit.

Qui sine necessitate fuerunt soliti, calamistrati, & cum coma fictitia incedere.

Qui nesciunt probè ordinare, & recitare Divinum officium.

Qui non habent Breviarium bene compactum, superpelliceum, & Biretum Presbyterale proprium.

Qui nullum librum habent, quo possint edoceri de obligationibus proprii status, de administratione, & receptione Sacramentorum, & ritibus Ecclesiasticis.

Qui vexationibus, ludis, & commestationibus sunt dediti, & inclinati.

Qui Negociis, & Officiis Sæcularibus illicitis, se immiscant.

Qui solent deferre arma, & spectacula, aut Tabernas frequentare.

Qui per malum habitum verba obscæna, vel nomen Dei, aut Sanctorum irreverenter pronunciant, & impudenter.

Qui habitant cum Mulieribus præsertim juvenibus non consanguineis, vel cum aliis suspectis conversantur.

Etenim qui Ecclesiæ inservire, habitum, & tonsuram Clericalem deferre erubescit: qui erudiri negligit in rebus ad suum officium, & statum spectantibus, & illicita Clericis evitare non curat, imò illis inordinatè delectatur, dispositionem ad ordines sacros suscipiendos non habere convincitur, nec vocat'onem: qui enim Spi-